



AISPEC

Mapic - Gruppo materie prime per l'industria cosmetica
e additivi per l'industria cosmetica e farmaceutica

POSIZIONE DI MAPIC RELATIVA ALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (2006/257/EC) CHE MODIFICA LA DECISIONE 96/335/CE RELATIVAMENTE ALL'INVENTARIO E ALLA NOMENCLATURA DEGLI INGREDIENTI UTILIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI-

Aggiornata al 18 gennaio 2007

In riferimento alla Decisione della Commissione Europea 2006/257 CE che modifica la Decisione 96/335 CE relativa all'elenco e alla nomenclatura degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici, adottata il 6 febbraio 2006 e pubblicata il 5 aprile 2006 sulla GUUE, riteniamo opportuno segnalare le seguenti precisazioni.

Il documento non rappresenta una novità bensì un aggiornamento dell'allegato della decisione 96/335/CE della Commissione, che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici. In particolare l'elenco odierno comprende ogni riferimento agli allegati fino alla direttiva 2000/11 /CE ed inoltre sono state eliminate le sostanze vietate riportate nelle Direttive 2002/34/CE, 2004/93/CE, 2005/42/CE e 2005/80.

Ricordiamo poi che l'elenco degli ingredienti cosmetici, allegato alla Decisione in oggetto, ha **unicamente** valore **indicativo** e non va inteso come lista positiva di sostanze autorizzate nei prodotti cosmetici.

Si tratta infatti soltanto di un inventario delle **sostanze in uso** nei prodotti cosmetici in ambito comunitario e la sua funzione principale è l'identificazione con una nomenclatura comune degli ingredienti indicati sulle etichette dei cosmetici

Sottolineiamo inoltre che, in base a quanto stabilito *all'articolo 8 paragrafo 5 della Legge 713*, "se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario (devono essere dichiarati) con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario" pertanto non è prevista una corrispondenza esatta ed univoca tra ingrediente cosmetico e nome INCI.

Nell'aggiornamento sono state cambiate e/o aggiornate alcune identificazioni e funzioni e, soprattutto, è stata prevista una diversa denominazione per gli ingredienti di origine vegetale ed animale. Dal momento che esistono delle discordanze tra il nuovo nome INCI Europeo ed il nome CTFA, che già prevedeva una più specifica denominazione di queste tipologie di sostanze, è lasciata facoltà ad ogni singolo operatore di scegliere la dizione ritenuta maggiormente idonea e pertinente da attribuire agli ingredienti stessi, in particolar modo per quanto riguarda i "botanicals" tenendo conto della voce "descrizioni" riportata nell'inventario europeo e nel dizionario CTFA arrivato alla XI° edizione.

Ricordiamo infine che, in base alla Comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2007 (2007/C 10/07), la versione aggiornata dell'inventario cosmetico entra in vigore il **1 febbraio 2007**.

Pertanto a partire da questa data i prodotti immessi in commercio dovranno tenere in considerazione, per quanto riguarda la loro etichettatura, la nuova nomenclatura.